

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA RECIPROCIÀ DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

TRA

l'**Università degli Studi di Milano**, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, Cod. Fisc. 80012650158 e P.IVA 03064870151 in persona della Rettrice *pro tempore*, prof.ssa Marina Brambilla, autorizzata alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo e visto il parere positivo del Senato Accademico nella riunione del 10 settembre 2024;

E

l'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, in persona della Rettrice *pro tempore*, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, autorizzata alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 646 del 29/10/2024);

PREMESSO

- che è interesse comune all'Università degli Studi di Milano e all'Università degli Studi di Milano-Bicocca utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo);

- che nel 2023 i due Atenei hanno sottoscritto un Accordo Quadro della durata di tre anni - sottoscritto in data 19/01/2023 con n. Rep. n. 56/2023 - che regola i rapporti di cooperazione tra le due Università, all'art. 5 del quale è previsto, tra le possibili forme di cooperazione, anche l'accesso alle rispettive strutture bibliotecarie e ai

servizi bibliotecari opportunamente individuati;

- che agli utenti delle Biblioteche interessate dal presente Accordo verrà data debita e larga informazione tramite mezzi di comunicazione istituzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Accesso alle strutture bibliotecarie

Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti istituzionali dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie corrispondenti categorie di utenti.

Gli utenti ospiti sono tenuti a rispettare le norme di accesso e gli orari di apertura al pubblico stabiliti dalle biblioteche per i propri utenti istituzionali.

Art. 2 - Consultazione in sede

Per consultazione in sede si intende l'accesso alle biblioteche di ciascuna Università per utilizzare il materiale ivi collocato. Gli studenti si impegnano a seguire le regole e le politiche di servizio stabilite da ciascun Ateneo.

Dove richiesto, gli utenti dovranno provvedere alla prenotazione del posto con le modalità previste dalla biblioteca.

Il patrimonio librario delle biblioteche delle due Università, ovunque collocato, sarà accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore per gli utenti istituzionali.

L'accesso alle risorse elettroniche, di qualunque genere, disponibili in una delle due Università, è garantito solo dalle postazioni al pubblico dell'Ateneo sottoscrittore e secondo le norme previste dalle licenze d'uso.

Art. 3 - Prestito a domicilio

Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le Università, secondo le norme in vigore per le proprie corrispondenti categorie di utenti.

Dove richiesto, gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste dalla biblioteca.

In caso di mancata restituzione della copia allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le procedure previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita, ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.

Art. 4 - Fotocopiatura e stampa

Il servizio di fotocopiatura (e di stampa, dove previsto) è consentito secondo la normativa in materia di diritto d'autore e con le modalità previste nelle biblioteche.

Art. 5 – Servizi interbibliotecari

Per usufruire dei servizi interbibliotecari, gli utenti devono rivolgersi alle biblioteche del proprio Ateneo.

Il prestito di volumi e l'invio di articoli tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità solamente per docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, studenti iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e utenti convenzionati (se previsto), secondo le modalità di erogazione definite da ciascuna biblioteca.

Per quanto riguarda i materiali bibliografici non posseduti dalle biblioteche dei due Atenei, il servizio viene erogato dall'Ateneo di afferenza.

Art. 6 - Progetti comuni e interbibliotecari

Le biblioteche delle due università possono promuovere iniziative e progetti di comune interesse e organizzare in forma congiunta convegni, eventi e incontri, anche a livello nazionale, su tematiche biblioteconomiche e sull'offerta di servizi all'utenza.

Art. 7 - Sviluppo delle collezioni

Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, le due Università potranno promuovere una politica degli acquisti e della revisione delle collezioni il più possibile coordinata e integrata.

Art. 8 - Spazi

In considerazione della difficoltà di disporre degli spazi necessari per la conservazione delle collezioni bibliografiche e archivistiche, i due Atenei potranno collaborare per la realizzazione di depositi condivisi e l'attivazione dei relativi servizi.

Art. 9 - Scadenza ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha validità fino alla scadenza dell'Accordo Quadro stipulato tra le due Università il 19/01/2023 e citato in premessa, ed è rinnovabile previo nuovo Accordo sottoscritto da entrambe le parti, sulla base di una relazione scritta delle attività svolte a cura dei Referenti di ciascun Ateneo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno reciprocamente atto e accettano che l'espletamento dell'attività sopra descritta comporta il trattamento di dati personali di soggetti terzi (fra i quali gli utenti dei servizi bibliotecari), come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR) e, pertanto, stabiliscono di determinare congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento di tali dati personali ai sensi dell'art. 26 del GDPR, mediante un separato accordo di contitolarità che disciplini le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente. Si rimanda all'Allegato al presente documento "ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679".

Con riferimento, invece, ai dati personali scambiati fra le Parti nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte tratterà in qualità di Titolare autonomo i dati personali di soggetti operanti all'interno dell'organizzazione dell'altra Parte (Referenti, legali rappresentanti, ulteriore personale coinvolto), esclusivamente per finalità connesse alla stipula e all'attuazione del presente Accordo e per ottemperare agli applicabili adempimenti di legge.

Art. 11 - Referenti

Referenti e responsabili dell'attuazione del presente Accordo saranno:

- Per l'Università degli Studi di Milano: il Dirigente Responsabile - Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo;
- Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: il Dirigente dell'Area Servizi Culturali e Documentali.

Art. 12 - Disposizioni fiscali

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per un importo complessivo di € 32,00 (Autorizzazione n. 95936 del 23.12.02).

Art. 13 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente Accordo.

Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito infruttuoso, le Parti demanderanno la risoluzione della controversia al Foro di Milano, competente in via

esclusiva.

Letto, approvato sottoscritto.

Università degli Studi degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

LA RETTRICE

LA RETTRICE

Prof.ssa Marina Brambilla

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(F.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

(F.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)